



Comune di Sanzeno



Comune di Cles



Comune di Dambel

Gestione Associata
Servizio Segreteria generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32 / 2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANZENO

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n.118/2021).

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18.30**, nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge ed ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica di prima convocazione

	PRESENTI		ASSENTE	
	GIUST.	INGIUST.		
Bonvicin Massimo	X			
Branz Alessandro		X		
Brentari Lucas	X			
de Concini Corrado		X		
Forno Flavia	X			
Inama Lorenzo			X	

	PRESENTI		ASSENTE	
	GIUST.	INGIUST.		
Miccoli Beatrice	X			
Pancheri Mara		X		
Pichler Daniel	X			
Seppi Lorenzo	X			
Slaifer Ziller Martin	X			
Wegher Daniele	X			

Assiste e verbalizza il Vice Segretario comunale dott.ssa Lisa Luchini.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

La sottoscritta, rag. Orietta Calliari, Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Sanzeno – Ufficio distaccato, attesta la regolarità tecnica amministrativa sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - *Ufficio distaccato*
f.to rag. Orietta Calliari

Sanzeno, 21.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - *Ufficio distaccato*
f.to rag. Orietta Calliari

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La sottoscritta, rag. Orietta Calliari, Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Sanzeno – Ufficio distaccato, verificata la correttezza e la validità del presente atto sotto il profilo contabile ed accertata la giusta imputazione, attesta l'esistenza di copertura finanziaria della spesa conseguente alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – *Ufficio distaccato*
f.to rag. Orietta Calliari

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Martin Slaifer Ziller, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui agli artt. 60 e 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 ed invitando quindi i presenti a prendere in esame e a deliberare in merito all'argomento posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2023

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n.118/2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*”;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art.151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e i. il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre stabilendo che “*i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)*”;

Richiamato il documento “*Protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione 2023 – accordo per il 2024*”, sottoscritto a Trento in data 07 luglio 2023 con il quale al punto 6 viene stabilito: “*Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data*”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 di data 31 maggio 2023 di approvazione del Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D.LGS. N.118/2011 e ss.mm ;

Precisato che non è ancora stato approvato il Regolamento di Contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Precisato inoltre che, con Legge n.145 di data 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2018) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevedono di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”.

Richiamato il principio contabile applicato della programmazione, allegato A/1 al d.lgs. 118/2011, così come integrato dal D.M. 25 luglio 2023, che ha individuato il processo di approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024-2025-2026;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Viste, pertanto, le seguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 153 di data 04 dicembre 2023 avente ad oggetto: “*Determinazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto a valere per l'anno 2024*”.
- Deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 04 dicembre 2023 avente ad oggetto: “*Determinazione delle tariffe del servizio pubblico di fognatura a valere per l'anno 2024*”.”.

Preciso che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dalla Legge Provinciale n. 14/2014 e s.m. e i., per l'anno 2024 sono state riproposte le aliquote vigenti nell'esercizio 2023, attenendosi a quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2024;

Considerato che, relativamente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021, vengono confermate le tariffe dell'esercizio 2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.155 di data 04 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada esercizio finanziario 2024.

Rilevato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione 2023 –accordo per il 2024 sottoscritto il 7 luglio 2023 è stata disposta, come per l'anno 2023, la sospensione della previsione della quota ex FIM per il 2024, ad esclusione della quota relativa al recupero delle somme concesse nel 2015 dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui, che per il nostro ente ammonta annualmente ad €. 33.038,96 e pertanto le somme stanziate in bilancio di previsione si riferiscono unicamente alla quota assegnata per il 2022 ed alle quote di esercizi precedenti non utilizzate.

Visto che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione 2023 – accordo per il 2024 sottoscritto il 7 luglio 2023 è stato previsto, nell'ambito del fondo perequativo, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei Comuni con una dotazione finanziaria pari a complessivi 20 milioni di euro per l'esercizio 2024: per il Comune di Sanzeno la risorsa assegnata ammonta ad Euro 100.815,87.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017 – 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo triennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come con sentenza della corte costituzionale 17.05.2018, n. 101 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione.

Richiamato l'art. 1, commi 819-826 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.

Considerato che, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, rimane rispettato il pareggio di bilancio 2024-2026 e, in ciascun anno, sono riscontrati gli equilibri, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 05 marzo 2020 con la quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto – nel contempo – che l'Ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al Decreto ministeriale del 11 novembre 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 156 di data 04/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati lo schema di Documento Unico di Programmazione 2024-2026, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa e lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024 -2026, al fine di presentarli al Consiglio comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2024-2026 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, evidenziando che nel triennio non è previsto il ricorso a tale forma di finanziamento;

Ricordato gli obiettivi relativi al Piano di Miglioramento del Comune di Sanzeno, con il quale sono state individuate le misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, il cui obiettivo risulta ampiamente conseguito, come da certificazione inviata in data 20.10.2020 alla Provincia Autonoma di Trento -Unità di Missione Strategica e Coordinamento enti locali, riferita ai risultati ottenuti al 31.12.2019 e la proposta di Bilancio di previsione 2024 – 2026 è coerente con le azioni poste in essere nel contenere la spesa corrente.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato inviato ai consiglieri comunali con nota di data 18 dicembre 2023 prot.n.5048 coerentemente alle tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota Integrativa al bilancio 2024-2026 e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Dato atto che, successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)/Atto di Indirizzo, previsto ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. ad assegnare le risorse ai Responsabili dei Servizi ai quali è affidata l'attività gestionale ed operativa dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi atti.

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8;

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati di data 18 dicembre 2023 pervenuto agli atti in data 18 dicembre 2023 sub. prot.n.5047;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);*

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 marzo 2001 e ss.mm.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali in merito al documento contabile, completo di tutti gli allegati, che viene ora sottoposto al Consiglio per l'esame e l'approvazione.

Il Sindaco constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti: n. 8

votanti: n. 8

voti favorevoli: n. 8

voti contrari: n. //

astenuti: n. //

per quanto riguarda l'immediata esecutività:

presenti: n. 8

votanti: n. 8

voti favorevoli: n. 8

voti contrari: n. //

astenuti: n. //

D E L I B E R A

1. Di **approvare** il *bilancio di previsione finanziario 2024-2026* unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.
2. Di **approvare**, la *Nota Integrativa* al bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
3. Di **approvare** il *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"* redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
4. Di **dare atto** che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della Legge n.145/2018 e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art.9 della Legge 243/2012.
5. Di **dare atto** che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con il parere di data 18 dicembre 2023 pervenuto in data 18 dicembre 2023 agli atti sub. prot. n. 5047, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.
5. Di **dare atto** che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione/Atto di Indirizzo per il triennio 2024-2026.
6. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano dismessi agli atti dell'Ufficio Ragioneria.
7. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione *"Amministrazione Trasparente"*, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
8. Di **dare atto** che il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
9. Di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a. opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Sig. Martin Slaifer Ziller

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Lisa Luchini

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2)

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2, certifico io sottoscritto Vice Segretario comunale che copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata il giorno **29.12.2023** sull'Albo Pretorio Elettronico comunale per 10 giorni consecutivi.

Sanzeno, 29.12.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Lisa Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2)

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Sanzeno, 28.12.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Lisa Luchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sanzeno, 29.12.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lisa Luchini